



Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana



## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

( Art. 4, quinto comma, del D.I 142/98 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, con sede legale in Palermo, Via delle Croci n.8, cap 90139 Partita IVA e Codice Fiscale 02711070827 – 80012000826, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", in persona del suo legale rappresentante Gesualdo Campo, Dirigente Generale e per delega la D.ssa Maria Enza Carollo nata a Castelbuono il 18.04.56

E

Il Consorzio Universitario per l'Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo - Unisom, con sede legale a Trapani in via Piersanti Mattarella n° 188, partita iva 02041460813, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore" rappresentato legalmente da Roberto Bertini, nato a Valderice (TP) il 06-09-1958, domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sede periferica dell'Unisom in Palermo via Quarto dei mille, 6;

PREMESSO

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 197. n.196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, per tre anni, allievi in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Consorzio UniSom, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Il numero degli allievi non potrà superare le disponibilità delle strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) del Dipartimento presso cui dovrebbe svolgersi il tirocinio;

Articolo 2



Consorzio Universitario per l'Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo – (UNISOM)

Riconosciuto dalla Regione Siciliana con la L.r. 25 novembre 2002 n° 20

Accreditato Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – DDG n°153 del 18-02-2010 / FP3000\_01

Sede legale: via Piersanti Mattarella, 188 - 91100 Trapani - tel. 0923 – 437749 // fax 0923 – 549860 // 349-5608785

Sede periferica: via Quarto dei Mille, 6 – 90100 Palermo – tel. 091-6651585 // fax 091-6570857 // 329-7307602

codice fiscale/ partita iva 02041460813 - Sito Internet: www.unisom.it - E-mail: info@unisom.it



Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana



CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'ATENEO DELLA SICILIA OCCIDENTALE E DEL BACINO DEL MEDITERRANEO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del Tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, che sarà indicato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura del Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

#### Articolo 3


1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### Articolo 4

1. Il Soggetto Promotore assicura il Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Articolo 5





Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana



1. La presente convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula e cessa di produrre effetti alla scadenza dei tre anni, salvo in caso di recesso, con preavviso di almeno sessanta giorni, anche solo di una delle parti, da effettuarsi a mezzo lettera di raccomandata con avviso di ricevimento.

Palermo, li 12 NOV. 2012

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana

Il Dirigente dell'Area Affari Generali

D.ssa Maria Enza Carollo



Consorzio Unisom

Il Rappresentante Legale

Roberto Bertini

